

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.


PIANO D'AREA

1° VARIANTE

L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

VALUTAZIONE DI INCIDENZA



TORINO 2007

REDAZIONE (2004 – 2007)

STUDIONOVI S.a.s. di Bruno – De Paolis – Pagella
Corso Italia n. 48
15067 Novi Ligure – Alessandria
0143/75470

Elaborazioni cartografiche – CSI Piemonte

ELABORATI DI PIANO

Relazione
Norme tecniche di attuazione
Valutazione di Incidenza (Roberto Toffoli, Giorgio Baldizzone)
Relazione geologica (Studio Tecnico Foglino)

ALLEGATI

Piano d'Azione per la conservazione dell'Avifauna (Roberto Toffoli)
Piano d'Azione per la conservazione della Lepidotterofauna (Giorgio Baldizzone)
Piano d'Azione per la conservazione della Chiropterofauna (Roberto Toffoli)
Patrimonio edilizio esistente – Cartografia e Schede descrittive

TAVOLE

Tav. n. 1 - Vincoli e destinazioni d'uso	scala 1:10.000
Tav. n. 2 - Aree attrezzate di 1° e 2° ordine	
Benedica - Capanne di Marcarolo	
Capanne superiori	scala 1:5.000
Tav. n. 3 - Carta delle emergenze schedate.	
Proposta di riutilizzo delle cascate regionali. Grandi proprietà.	
Selezione itinerari. Viabilità principale e secondaria.	scala 1:20.000
Tav. n. 4 - Carta della copertura vegetale	scala 1:25.000
Tav. n. 5 - Carta della biodiversità ornitica	scala 1:25.000
Tav. n. 6 - Carta degli incendi boschivi	scala 1:20.000
Tav. n. 7 - Carta della propensione al dissesto	scala 1:10.000

Procedimento, Effetti, Validità ed Attuazione del Piano

Il Piano d'Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo è formato ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52, "Istituzione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo", modificato con l'Art. 6 della Legge Regionale 23 gennaio 1989, n.13 e successivamente con l'Art. 1 della Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 45, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dall'Art. 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree Protette" e dall'Art. 7 della Legge Regionale 21 luglio 1992 n. 36, "Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree Protette alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Il Piano d'Area costituisce il Piano per il Parco di cui al primo comma dell'Art. 25 della Legge 6 dicembre 1991. n. 294.

Il Piano d'Area a norma dell'Art.2 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici", esplica i suoi effetti come strumento di tutela ai sensi degli Art. 143 e 145 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'Art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi normati dal Piano, sono subdelegate ai comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 a norma della Legge Regionale 3 ottobre 1989, n. 20.

Le indicazioni contenute nel Piano d'Area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione; il Piano sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dell'Art. 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i.

In caso di contrasto o di sovrapposizione con le disposizioni del Piano di Bacino o dei suoi stralci territoriali o funzionali di cui all'Art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" che hanno anch'esse carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, se dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino, si applica la norma più restrittiva, ovvero se ed in quanto incompatibili, le norme sono integrate.

Il Piano ha validità a tempo indeterminato e a esso possono essere apportate periodiche modifiche.

Il Piano è strumento di precisione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area Protetta, e l'Ente di Gestione ha l'obbligo di rendere operative e di far rispettare le indicazioni in esso contenute.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di Gestione nell'attuazione delle previsioni di Piano, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene nominando un commissario straordinario a norma dell'Art. 20 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12.

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Ente di Gestione, relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta Regionale interviene a norma dell'Art. 20, comma 2 e 3, della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con lo scioglimento degli Organi dell'Ente di Gestione e con il relativo commissariamento.

Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa del presente Piano e per l'applicazione delle relative sanzioni, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al Sistema Penale".

Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale sono punite con le sanzioni di cui al Titolo VII della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. e/o con le sanzioni amministrative e penali di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive".

Le violazioni alle norme di carattere ambientale, paesistico e forestale ed agricolo, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.

Le violazioni alla normativa di piano possono comportare altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 16 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, "Norme in Materia di Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici".

Ai sensi dell'Art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", qualora la violazione abbia determinato un "danno ambientale", su azione promossa dallo stato o dagli Enti Territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, esso deve essere risarcito nei confronti dello Stato.

Il Piano d'Area in quanto strumento di attuazione delle finalità dell'Area Protetta, il cui territorio è del tutto incluso nel Sito di Importanza Comunitaria "Capanne di Marcarolo" (Cod. IT1180026), inserito nell'elenco iniziale dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione Biogeografia Mediterranea (Decisione Comunità Europea n. 613 del 19 luglio 2006), è stato sviluppato, anche, come strumento di gestione e valorizzazione degli specifici obiettivi di conservazione ed a tal fine, le sue previsioni sono sottoposte a valutazione di incidenza (Art. 5 del D.P.R. 357, 8 settembre 1997). Esso, pertanto, svolge la funzione di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Capanne di Marcarolo" (Cod. IT1180026), ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 357, 8 settembre 1997.

INDICE:

1. PREMESSA	Pag. 2
2. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME DI ATTUAZIONE	Pag. 3
2.1 – Strumenti di attuazione del Piano d'Area (Titolo II, articolo 5, comma 2)	
2.2 – Parametri naturalistici (Articolo 9, comma 6, secondo capoverso)	
2.3 – Rii, laghi ed aree di rispetto dei corsi d'acqua (Articolo 21, comma 1)	
2.4 - Miniere (Art. 23, comma 1, ultimo capoverso)	
2.5 - Aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa (Articolo 27)	
2.6 – Ambito C a carattere turistico-ricettivo e agricolo (Capo III)	
2.7 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree per insediamenti di attrezzature per la fruizione turistico - ricettiva temporanea (articolo 29.8)	
2.8 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di capanne di Mar carolo (Articolo 29.10)	
2.9 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di capanne di Mar carolo (Articolo 29.10)	
2.10 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di capanne di Mar carolo (Articolo 29.10)	
2.11 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di capanne di Mar carolo (Articolo 29.10)	
2.12 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 2)	
2.13 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 3)	
2.14 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 4)	
2.15 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Articolo 36)	
2.16 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Articolo 36, comma 22)	
2.17 – Norme speciali per la conservazione delle colonie di chirotteri (Articolo 39)	
2.18 - Norme relative ad altre strutture ed impianti di servizio al patrimonio edilizio (Articolo 38, comma 4)	
3. CONCLUSIONE	Pag. 12
4. BIBLIOGRAFIA	Pag. 13

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce la Valutazione di Incidenza del Piano d'Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.

Il documento valuta l'incidenza delle previsioni normative del Piano dell'Area, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/1997, modificato con DPR 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica".

La Valutazione di Incidenza è stata svolta circa le previsioni di Piano non direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat di cui alla Dir. 92/43/CEE (Habitat), in quanto l'Area protetta coincide con il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) denominati "Capanne di Marcarolo" ed identificati con il Codice IT1180026.

Il Piano d'Area individua Ambiti territoriali omogenei di varia classificazione, comprendenti previsioni riguardanti l'incentivazione del turismo e la realizzazione di strutture annesse e tipologie di intervento la cui normativa è oggetto della presente valutazione.

Oltre alle norme comunitarie e nazionali, ai fini della Valutazione di Incidenza delle previsioni del Piano dell'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, si è fatto riferimento alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47 "Norme per la tutela dei biotopi", sulla base della quale l'Ente di gestione ha avviato, ai sensi dell'art. 5, capo 2 della legge medesima, un Progetto denominato "Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico", finalizzato ad ottenere informazioni scientifiche ed a sviluppare Piani d'azione degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE; tale documentazione potrà integrare gli strumenti di pianificazione dell'Area protetta e quindi costituire un insieme scientifico - normativo utile a definire un vero e proprio Piano di gestione del SIC/ZPS "Capanne di Marcarolo".

Al momento sono stati redatti due Piani d'Azione, concernenti l'avifauna ed i lepidotteri, che forniscono le necessarie indicazioni per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat di interesse comunitario.

La presente Valutazione di incidenza si basa sul confronto tra quanto previsto dalle Direttive comunitarie in materia e dai Piani d'Azione, e le previsioni del Piano d'Area. Tramite il Sistema Informativo Territoriale sulla biodiversità attualmente in fase di realizzazione (facente parte del progetto regionale sull'informatizzazione del sistema cartografico), è stato possibile sovrapporre, tramite Arc View GIS, la cartografia del Piano dell'Area e quindi le sue previsioni con le carte di presenza delle specie e degli habitat di Direttiva attualmente a disposizione, ottenendo quindi elementi utili a valutare l'incidenza delle sue previsioni sulla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS.

A seguito di tali valutazioni sono state pertanto elaborate e recepite disposizioni integrative alle Norme di Attuazione che stabiliscono procedure, condizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi previsti e normati dal Piano d'Area al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi specifici di conservazione del SIC/ZPS.

Tali disposizioni integrative, relative agli articoli 5, 9, 21, 23, 27, 29.8, 29.10, 30.3, 31, 32, 33, 36, 38 delle Norme di Attuazione, sono di seguito illustrate in dettaglio.

2. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

2.1 – Strumenti di attuazione del Piano d'Area (Titolo II, articolo 5, comma 2)

Il territorio interessato dalle previsioni della Variante al Piano dell'Area è rappresentato dal Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, i cui confini ricadono all'interno del SIC/ZPS IT 1180026 "Capanne di Marcarolo".

Il Piano d'Area esplica i suoi effetti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e dell'art. 5 della L.R. 3 aprile 1989, n. 20. Per il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, ai sensi della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e della L.R. 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.; sono previsti oltre al Piano d'Area anche il Piano Naturalistico ed il Piano di Assestamento Forestale. Allo stato attuale il Piano naturalistico è redatto ma non ancora approvato, mentre il Piano di Assestamento Forestale è in fase di predisposizione da parte dell' I.P.L.A. S.p.A.

A questi strumenti, si sovrappone la normativa comunitaria che prevede per i SIC/ZPS, pSIC e ZPS, ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002, che attualmente ne detta l'iter formativo e procedurale, l'individuazione di opportune misure di conservazione da integrarsi nella pianificazione vigente, o, in caso di mancanza di strumenti idonei, la redazione di un apposito Piano di Gestione.

La necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione da prevedersi per il SIC/ZPS con la pianificazione dell'Area protetta a diversi livelli, trova applicazione negli studi intrapresi dall'Ente Parco finanziati dal Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte (soggetto attualmente incaricato delle funzioni normative ed amministrative connesse all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE), volti ad individuare emergenze e misure per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie inviate dalla Direttiva, al fine dell'aggiornamento o della redazione degli strumenti di pianificazione stessi. Il Piano di gestione del SIC/ZPS IT 1180026 sarà pertanto connesso, per il territorio del Parco, agli strumenti di Pianificazione coordinati, Piano Naturalistico e Piano di Assestamento Forestale, aggiornati o redatti sulla base delle indicazioni pervenute dagli studi effettuati ai sensi della L.R. 3 Aprile 1995, n. 47. Il Piano naturalistico e il Piano di Assestamento Forestale costituiscono completamento del quadro normativo del Piano d'Area del Parco.

2.2 – Parametri naturalistici (Articolo 9, comma 6, secondo capoverso)

La norma della formulazione precedente del comma 6 era in evidente contrasto con il dettato della Dir. 92/43/CEE, non sussistendo un discrimine di "particolare sensibilità ambientale" a livello di habitat di Direttiva all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria, in quanto lo stesso risulta giuridicamente sottoposto al regime di tutela in modo omogeneo. Pertanto la procedura di Valutazione di incidenza, nei casi previsti dall' art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., è da effettuarsi per l'intero territorio del SIC/ZPS. Inoltre, non è facoltà dell'Ente Parco sottoporre o meno progetti, opere ed interventi alla procedura di Valutazione di Incidenza, essendo i casi in cui la procedura stessa è prevista già normati per legge e regolamentati dal soggetto incaricato delle funzioni normative ed amministrative connesse all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, ossia la Regione Piemonte.

2.4– Rii, laghi ed aree di rispetto dei corsi d'acqua (Articolo 21, comma 1)

I corsi d'acqua corrente e le zone umide del Parco rappresentano habitat di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale: letti minori, medi e maggiori in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni

significative). La gestione deve pertanto tenere conto della necessità dell'applicazione del dettato di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., sottoponendo a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi riguardanti questi habitat, che non siano direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Le linee gestionali dettagliate della rete idrografica del Parco, costituenti integrazione del Piano d'Area, saranno definite all'interno della pianificazione riguardante il SIC/ZPS, a seguito di un apposito studio realizzato ai sensi della L.R. 47/1995 e del relativo Piano d'azione.

2.4 - Miniere (Art. 23, comma 1, ultimo capoverso)

Le cavità sotterranee del Parco rappresentano un habitat di Allegato I Direttiva 92/43/CEE, in quanto assimilabili all'habitat di grotte naturali poiché ospitanti importanti popolazioni di chirotteri (soprattutto svernanti) e geotritoni. Pertanto ogni piano e intervento ivi previsto, non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti, deve essere sottoposto a procedura per la Valutazione di Incidenza.

Come rilevato dagli studi effettuati ai sensi della L.R. 3 Aprile 1995, n. 47, alcune cavità ipogee ospitano una fauna troglodila diversificata rappresentata tra l'altro delle seguenti specie:

Amphibia: *Speleomantes strinatii*; Dir. Habitat all. II

Mammalia : *Rinolophus ferrumequinum*, *Rinolophus ipposideros*; Dir. Habitat all. II e IV
Myotis daubentonii, *Plecotus austriacus* ; Dir. Habitat all. IV

Le cavità ipogee di seguito elencate rappresentano ambienti in cui non è ammesso lo sviluppo turistico, in quanto ospitanti permanentemente o, nel caso dei chirotteri, durante la stagione invernale, le specie di allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:

- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M1*, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M2*, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M3*, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Casaleggio Boiro (AL), Foglio 14, mappale 4, classificata come M5*, proprietà Regione Piemonte - Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (VC).
- Comune di Casaleggio Boiro (AL), Foglio 10 mappale 52 e 50, classificata come M13*, proprietà Regione Piemonte - Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (VC).

Le cavità contrassegnate con un asterisco (*) sono quelle censite nello studio del Museo Storico dell'oro italiano "Miniere d'oro delle valli Gorzente e Piota", realizzato dall'Ente di gestione del Parco naturale con il contributo dell'Unione Europea (Reg. CEE 2081, Obiettivo 5B, Misura II. 3).

La Tavola 1 – *Vincoli e destinazioni d'uso* alla scala 1:10.000 riporta l'ubicazione georiferita dei siti ipogei; in tale Tavola sono indicati quelli in cui il Piano d'Area non ammette lo sviluppo turistico.

2.5 - Aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa (Articolo 27)

Aree attrezzate di 3° e di 4° ordine

Ai fini dell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i SIC/ZPS, è necessaria una attenta pianificazione di tutti i servizi turistici quali aree attrezzate a varia classificazione, campeggi, strutture ricettive e igienico sanitarie annesse; in

particolare l'individuazione e l'organizzazione delle Aree attrezzate di 3° e di 4° ordine (art. 27 delle Norme di Attuazione), al fine di una loro razionale collocazione rispetto alle esigenze della fruizione, di una loro ottimale gestione e manutenzione, della valutazione degli effetti delle opere sugli habitat e sulle specie di importanza comunitaria e delle interferenze sulle aree più sensibili, è previsto che sia oggetto di un apposito "Piano dei servizi turistici". Ogni nuova struttura e intervento deve essere accuratamente cartografata ed individuata, tenendo conto della compatibilità ambientale e della necessità di provvedere ad una soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE. A questo scopo devono essere utilizzate le carte degli habitat e di presenza delle specie tutelate a livello comunitario elaborate dall'Ente di gestione del Parco per il Sistema Informativo Territoriale. Non si considera opportuna una individuazione delle Aree attrezzate di 3° e 4° livello svincolata da un contesto cartografico e di Piano ed effettuata in modo estemporaneo. L'individuazione di dette Aree deve avvenire pertanto in un ambito che possa ottimizzare i benefici dei servizi offerti al pubblico con le esigenze di conservazione del sito e la valutazione del carico antropico.

Le Aree attrezzate di 3° e di 4° ordine è previsto che siano custodite e dotate di pannelli informativi sugli habitat e le peculiarità storico-culturali dell'Area protetta. La custodia ed i servizi delle Aree attrezzate potranno essere gestiti dall'Ente Parco ovvero affidati in gestione a terzi tramite apposita convenzione.

Posti tenda nelle aree attrezzate

La creazione di aree adibite a campeggio presso le aree attrezzate di 3° e 4° ordine comporta una serie di problematiche: il numero limitato di posti (4/5) implicherebbe il divieto alla posa di ulteriori tende, con un aumento del carico di lavoro per la vigilanza del Parco, essendosi il fenomeno dell'attendamento dimostrato negli anni frequente, tendente all'incremento abusivo e di difficile gestione. Inoltre il campeggio non custodito risulta difficilmente gestibile sotto il profilo della sicurezza e della qualità del servizio offerto, comportando tra l'altro un aumento della produzione e abbandono di rifiuti in aree sensibili dal punto di vista ambientale, con effetti diretti e indiretti sugli habitat di Direttiva. La normativa del Piano dell'Area non prevede pertanto posti tenda nelle Aree attrezzate di 3° e 4° ordine, fatta salva la previsione di cui all'art. 36, comma 22 riguardante le aree di pertinenza degli edifici esistenti.

Servizi igienici nelle aree attrezzate

I servizi igienici previsti per le Aree attrezzate di 3° ordine di nuova realizzazione, dato il carattere accessorio di queste Aree e la loro ubicazione in zone facilmente raggiungibili ed attrezzabili, dovranno essere attentamente posizionati e progettati, in quanto la costruzione di servizi igienici permanenti comporta la realizzazione di opere edilizie accessorie di smaltimento liquami, rappresentando un elemento di potenziale alterazione diretta e indiretta degli habitat ed un rischio relativo allo spreco di risorse idriche. Servizi igienici di tipo permanente potranno essere quindi previsti nei pressi di insediamenti o nelle Aree attrezzate posizionate sulle strade a maggiore percorrenza, ove le caratteristiche idrologiche e geologiche escludono interferenze degli scarichi con falde, sorgenti e corsi d'acqua circostanti. Non è comunque consentito l'impianto di fosse settiche a perdere.

Creazione di punti acqua nelle aree attrezzate

Ai fini della presente valutazione di Incidenza, la creazione di punti per l'attingimento di acqua corrente nelle aree attrezzate, al fine di evitare l'interferenza del prelievo con il flusso idrico pertinente all'approvvigionamento delle unità abitative residenziali e dei

fabbricati museali, didattici o di accoglienza turistica, nonché consentire il mantenimento e la conservazione di sorgenti, zone umide e corsi d'acqua principali e secondari del SIC/ZPS, potrà avvenire esclusivamente utilizzando serbatoi di adeguata capienza interrati o, se fuori terra, opportunamente collocati e mimetizzati, a periodico riempimento, che potranno essere utilizzati anche come impianto di prevenzione degli incendi.

2.6 - AMBITO C A CARATTERE TURISTICO - RICETTIVO E AGRICOLO (Capo III)

Al Capo III il Piano dell'Area descrive "l'Ambito C", che ricomprende aree di concentrazione turistico ricettive facenti capo ad Aree attrezzate classificate di 1° e 2° ordine, localizzate rispettivamente nel nucleo abitato di Capanne di Marcarolo e nella zona di Capanne Superiori. Ai fini della presente Valutazione di Incidenza, la cartografia del Piano dell'Area relativa a questo ambito è stata messa a confronto e integrata dalla cartografia relativa alla presenza di specie e habitat della Direttiva 92/43/CEE: Tavola n. 5 – *Carta della biodiversità ornitica* alla scala 1:25.000. Le prescrizioni conseguentemente fornite si basano sul confronto cartografico e normativo tra le previsioni del Piano dell'Area e quanto riportato negli studi e nei Piani d'Azione, riguardanti le specie e gli habitat della Direttiva sino ad ora redatti.

2.7 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree per insediamenti di attrezzature per la fruizione turistico - ricettiva temporanea (articolo 29.8)

L'Articolo 29.8 prevedeva nella formulazione originaria due aree a campeggio temporaneo per roulotte, campers e tende. La prima area era individuata nel nucleo frazionale di Capanne di Marcarolo, alle spalle della trattoria "Olmi", mentre la seconda e 3ra situata presso lo stabile in disuso ubicato sulla strada vicinale di Vaccarile. Le due aree risultano in realtà pressoché adiacenti e con caratteristiche simili.

La progettazione di zone a campeggio, necessariamente custodite, deve tenere conto delle norme vigenti in materia, prevedendo la realizzazione di una serie di servizi e di strutture quali: impianti di smaltimento liquami, impianti elettrici ed idropotabili, servizi igienici a norma, eventuale abitazione per il proprietario/custode, ufficio accettazione, strutture ricettive e ricreative.

In considerazione della necessità di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), non è stata prevista in via definitiva la realizzazione di un campeggio nel nucleo Frazionale di Capanne di Marcarolo presso la Trattoria Olmi; tale campeggio insisterebbe sull'habitat Codice 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine" tutelato dalla Direttiva 92/43/CEE; è stata invece confermata la previsione del campeggio esclusivamente nell'area individuata all'intorno dell'edificio in disuso ubicato sulla strada vicinale di Vaccarile che potrà essere destinato a servizi.

La progettazione dell'Area per campeggio presso la strada vicinale di Vaccarile dovrà in ogni caso tenere conto del tipo di strutture previste in riferimento alla compatibilità ambientale, con particolare attenzione all'utilizzo ed al riciclaggio delle risorse idriche, alla produzione di rifiuti stimata in base al carico antropico previsto ed alle possibilità di raccolta agevole e di smaltimento degli stessi, alla sensibilità dell'area agli incendi, alle prescrizioni degli studi effettuati ai sensi della L.R. 3 Aprile 1995, n. 47 considerando gli effetti diretti e indiretti sulle specie e sugli habitat ricompresi negli elenchi di cui alla Direttiva 92/43/CEE.

2.12 - Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di capanne di Marcarolo (Articolo 29.10)

Nelle previsioni della versione originaria del Piano d'Area, le aree attrezzate di 3° ordine interne all'Area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo erano ubicate in località Foi, ove insiste un'area attrezzata realizzata dal Servizio Forestazione della Regione Piemonte e presso la Cascina Merigo, ove è presente un'area attrezzata realizzata dall'Ente di gestione del Parco naturale.

L'area attrezzata di 3° ordine in località Foi presenta peraltro particolari criticità in quanto la zona è attualmente interessata sia dalla presenza di fabbricati rurali in ristrutturazione (Cascine Foi) con finalità ricettiva e di accoglienza turistica, sia dalla presenza di un'area attrezzata funzionante e dotata di punti fuoco adiacente alle Cascine. La perimetrazione dell'area attrezzata proposta nella cartografia del Piano d'Area ricomprendeva interamente la faggeta adiacente alla S.P. 165, habitat inserito nell'elenco dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, codice 9110, "Faggete acidofile del *Luzulo - Fagetum*" ed inglobava l'area attrezzata con punti fuoco realizzata nei primi anni novanta. La conservazione della faggeta, sottoposta ad un eccessivo carico stagionale da parte dei fruitori e degradata a causa del calpestio che ne impedisce la rinnovazione, unitamente alla presenza dei punti fuoco che danneggiano parte delle chiome delle piante più prossime, impone la ricollocazione dell'area attrezzata con punti fuoco attualmente presente ed il ripristino naturalistico dell'habitat. L'attuale utilizzo del biotopo è infatti in contrasto con quanto dispone l'articolo 2 della Direttiva Habitat. La versione definitiva del Piano d'Area ha pertanto escluso la possibilità di realizzare l'Area attrezzata di 3° ordine individuata in località Foi.

2.13 - Area attrezzata di 2° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'Area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori (Articolo 30.3)

La perimetrazione dell'area attrezzata di 3° ordine è stata fatta coincidere con quella dell'area attrezzata già realizzata dall'Ente di gestione del Parco naturale, al fine di evitare il danneggiamento di un'adiacente prato da sfalcio di interesse conservazionistico ricompreso nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE codice 6510; codice Corine 38.2 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine".

2.10 – Sito di Importanza Comunitaria “Capanne di Marcarolo” (Articolo 31)

Al comma 1 è stato specificato che il Piano d'Area intende garantire, tra l'altro, la tutela degli habitat naturali e seminaturali presenti nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e nel SIC/ZPS e la tutela delle specie animali e vegetali attraverso l'adozione di opportune misure per la loro conservazione in accordo con le Convenzioni e le Direttive internazionali.

E' stato inoltre integrato l'elenco degli habitat oggetto di tutela prevedendo anche le "Faggete acidofile del *Luzulo – Fagetum*" e le "Praterie magre da fieno a bassa altitudine"

2.11 – Tipologie colturali (Articolo 32)

E' stata sottolineata l'importanza ecologica delle aree prative ed a prato-pascolo sfalciate e non, in quanto, oltre a risultare habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE, codice 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine", rappresentano le aree a maggiore biodiversità del Parco con presenza di specie di uccelli di cui all'Allegato II

quale la Tottavilla *Lullula arborea* e di lepidotteri di cui agli Allegati II e IV quali *Euphydryas provincialis* e *Zerynthia polixena*. E' stato quindi previsto il mantenimento ed il ripristino di tali habitat attraverso interventi appositamente programmati.

L'articolo inoltre prevede la realizzazione di interventi per garantire la conservazione delle rive vegetate e delle scarpate rocciose xeriche.

Si tratta di ambienti caratteristici con habitat importanti per la flora e per almeno due specie di lepidotteri di elevato interesse conservazionistico: *Coleophora marcarolensis*, specie nuova per la scienza, rinvenuta esclusivamente nelle formazioni a *Genista pilosa* del Parco naturale; l'esemplare-tipo proviene dalle rive stradali vegetate in località Olmi (Capanne di Marcarolo) e, nelle esposizioni più fresche, *Euplagia quadripunctaria*, vistosa farfalla inclusa nella Direttiva 92/43/CEE allegato II, specie classificata di interesse prioritario.

In particolare, gli indirizzi di intervento su queste porzioni sono volti:

- A favorire il consolidamento naturale delle rive vegetate e delle scarpate xeriche, evitandone l'abbruciamento e la decespugliazione se non strettamente necessaria alla sicurezza della viabilità stradale.
- In presenza di movimenti franosi ed in caso di ampliamenti della sede stradale si prevedono ripristini con opere di ingegneria naturalistica
- Lungo i tracciati destinati alla fruizione turistica, il decespugliamento dei bordi dei sentieri non è consentito. Possono essere effettuati interventi di diradamento ove necessario, limitandosi unicamente alla vegetazione che effettivamente invade il sentiero ostacolandone la percorrenza.

2.12 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 2)

Sono ammesse e auspiccate, purché nell'ottica della compatibilità con il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione gli habitat e le specie di Direttiva 92/43/CEE, tutte le attività agricole tradizionali.

2.13 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 3)

Nelle zone con ristagno d'acqua è ammessa la realizzazione di drenaggi subsuperficiali solo a seguito di parere dell'Ente di gestione del Parco, in osservanza dei Piani e degli studi di settore riguardanti la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria ed a condizione che l'acqua intercettata venga convogliata nei ricettori naturali oppure raccolta per l'utilizzo nello stesso fondo. Non è consentito il drenaggio di zone umide di elevato valore conservazionistico ed interventi che compromettano la conservazione di specie di cui agli allegati della Direttiva 92/43/CEE.

2.14 - Attività agricole (Articolo 33, lettera b, comma 4)

Le aree umide del Parco rappresentano ambienti di grande interesse per la conservazione della biodiversità, poiché ospitano fauna e flora specializzate, introvabili in altri ambienti. Inoltre le aree umide e le sorgenti rappresentano un importante componente del reticolo idrografico superficiale. All'interno del Parco e del SIC/ZPS sono presenti suoli umidi con falda idrica poco profonda, spesso affiorante in qualche depressione, ospitante cenosi erbacee igrofile con specie come *Pinguicula vulgaris*, *Epipactis palustris* ed altre, che rappresentano habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, codice 7230, "Torbiere basse alcaline".

In questi ambienti si rinvencono inoltre anfibi quali *Rana dalmatina*, specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. Alcuni di questi habitat protetti, spesso di

piccole dimensioni e frammentati, si rinvenivano presso Cascina Moglioni, Cascina Merigo, Cascina Cappellana, nei pressi di Capanne Superiori e nelle vicinanze di alcuni corsi d'acqua. Fino all'individuazione cartografica delle aree umide di interesse conservazionistico, che sarà svolta dall'Ente di gestione, al fine di evitare danneggiamenti a zone umide di particolare importanza ecologica, il drenaggio di zone con ristagno d'acqua è previsto che sia sottoposto al parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.

2.15 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Articolo 36)

Per gli effetti dell' art. 2 della L. 157/1992 e delle normative internazionali pertinenti (Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Convenzione di Berna L. 503/81) tutti i chiroterri sono riconosciuti quali "specie particolarmente protette", per cui ne è vietata l'uccisione, il disturbo, l'alterazione o la distruzione dei siti di rifugio. In particolare La Convenzione di Berna e la Direttiva "Habitat" ed i provvedimenti di recepimento dello Stato italiano (D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003) dispongono il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o riposo, il divieto di disturbo degli esemplari, in particolare nei periodi riproduttivi e d'ibernazione.

Tali indicazioni sono sempre più attuali con il recepimento da parte della Camera dei Deputati il 24 gennaio 2005 del *Bat Agreement* (Accordo sulla conservazione dei chiroterri in Europa) che prevede che ogni Parte contraente (Nazione) si adoperi alla conservazione dei chiroterri seguendo le seguenti indicazioni:

- proibire la cattura/detenzione/uccisione deliberata di esemplari di chiroterri;
- identificare i siti importanti per la conservazione dei chiroterri, ivi compresi i siti di rifugio, proteggerli dal depauperamento e dal disturbo; sforzarsi di identificare e proteggere le aree di foraggiamento importanti;
- nell'ambito delle decisioni in materia di tutela ambientale devono essere considerati attentamente ed in modo adeguato gli habitat importanti per i chiroterri;
- intraprendere misure adeguate in materia di conservazione dei chiroterri e sensibilizzare il pubblico su tale problematica;
- assegnare ad un organismo competente la competenza circa la conservazione e la gestione dei chiroterri, con particolare riguardo ai problemi relativi alla loro presenza negli edifici;
- attivare, qualora necessario, ulteriori misure di salvaguardia delle popolazioni di chiroterri minacciate;
- promuovere programmi di ricerca sulla conservazione e sulla gestione dei chiroterri;
- nella valutazione dei pesticidi, occorre considerare gli impatti potenziali sui chiroterri;
- nei trattamenti delle strutture in legno occorre adoperarsi per sostituire i prodotti altamente tossici per i chiroterri con preparati più sicuri.

Occorre infine ricordare la recente Direttiva Europea 2004/35/CE, recepita con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che fornisce indicazioni sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale qualora vengano distrutti, danneggiati o alterati siti di riproduzione e luoghi di riposo delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva "Habitat" (quindi tutte le specie di chiroterri europei) sia all'interno di SIC/ZPS, pSIC e ZPS, sia al loro esterno.

In considerazione di quanto esposto, l'articolo 36 del Piano dell'Area contiene indicazioni gestionali per il recepimento delle succitate linee di conservazione, con particolare riferimento alla gestione degli edifici all'interno del SIC/ZPS in cui sono presenti esemplari di chiroterri.

2.16 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Articolo 36, comma 22)

L'individuazione, la progettazione e l'ubicazione delle piazzole custodite è sottoposta a parere dell'Ente di gestione del Parco e dovrà tenere conto del tipo di strutture previste in riferimento alla compatibilità ambientale, con particolare attenzione all'utilizzo e riciclaggio delle risorse idriche, alla produzione di rifiuti stimata in base al carico antropico previsto ed alle possibilità di raccolta agevole e smaltimento degli stessi, alla sensibilità dell'area agli incendi, alle prescrizioni degli studi effettuati ai sensi della L.R. 3 aprile 1995, n. 47, considerando gli effetti diretti e indiretti sulle specie e sugli habitat ricompresi negli elenchi di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE.

2.17 – Norme speciali per la conservazione delle colonie di chirotteri (Articolo 39)

Le ricerche sulla chirotterofauna del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC/ZPS annesso (IT1180026), hanno permesso d'individuare alcuni rifugi di chirotteri situati all'interno di edifici. Quelli situati nel PIT di Capanne di Marcarolo, nella Cappella dell'Assunta e nella Chiesa di Molini di Voltaggio ricadono nel territorio del Parco e nel SIC/ZPS annesso, mentre due rifugi (case dei custodi dei Laghi della Lavagnina) sono al di fuori dell'Area protetta e del SIC/ZPS.

Oltre a questi sono stati individuati rifugi nei ponti di San Giorgio e di San Filippo lungo il torrente Lemme (all'interno del SIC/ZPS) e nelle miniere del Parco.

Allo scopo di tutelare le eventuali colonie di pipistrelli presenti, l'articolo 39 delle Norme di Attuazione fornisce indicazioni per lo svolgimento di interventi di manutenzione degli edifici ospitanti tali colonie.

- Calendario dei lavori: nella maggior parte dei casi i locali o i sottotetti sono utilizzati da parte dei chirotteri nel periodo estivo, per cui in caso di presenza si indica di effettuare i lavori fra il 1 ottobre, data in cui i pipistrelli sono ormai trasferiti nei siti di ibernazione, e la fine di febbraio. Nella rara eventualità che ci si trovi di fronte a un sito di ibernazione, tali termini dovranno essere modificati in funzione delle esigenze della chirotterofauna presente.

- Edifici privati: qualora siano presenti colonie di pipistrelli, intese come siti utilizzati regolarmente in periodo invernale o riproduttivo, L'Ente di gestione del Parco naturale potrà verificare, prima dell'inizio di eventuali lavori, la fattibilità del trasferimento delle colonie presso altri siti; è pertanto importante che la loro presenza venga tempestivamente segnalata dagli stessi proprietari.

Potranno altresì essere valutate misure atte a diminuire il potenziale disturbo arrecato dai lavori alle colonie od a limitarne l'impatto anche attraverso la scelta di periodi dell'anno appropriati per gli interventi, secondo modalità da consigliare (Dir. 92/43/CEE "Habitat", D.P.R. 357/1997 e s.m.i., Convenzione di Berna, Bat Agreement).

Non sono comunque ipotizzabili restrizioni tali da impedire una ristrutturazione degli edifici; le limitazioni temporali per l'effettuazione dei lavori potranno essere consigliate dall'Ente di gestione del Parco sentite le esigenze dei proprietari.

- Edifici pubblici: allo scopo di preservare i siti utilizzati dai chirotteri, qualora questi si trovino in edifici pubblici che debbano essere sottoposti a lavori di ristrutturazione, sono fornite indicazioni relative agli interventi attuabili, che possono essere così riassunte:

- Mantenimento degli accessi. Gli accessi al rifugio utilizzati dai chirotteri devono essere mantenuti.

- Trattamento delle travature. Le travature in legno poste in strutture utilizzate dai chiroterri devono essere trattate con prodotti atossici.

- Calendario dei lavori. Osservare il più possibile il calendario dei lavori; in caso di urgenza nell'effettuare gli interventi, si dovranno attuare apposite misure onde limitare il più possibile il disturbo o il danneggiamento delle colonie di chiroterri. Tali misure saranno attuate sentiti gli esperti ed il personale tecnico dell'Ente di Gestione.

Come già specificato, tali interventi devono essere raccomandati ed attuati solo in presenza di colonie di chiroterri all'interno di edifici e devono essere adattati in funzione delle diverse specie e del ruolo del rifugio (riproduttivo, ibernazione, rifugio diurno temporaneo). A questo scopo l'Ente di gestione del Parco naturale individuerà una figura interna competente, responsabile per la conservazione e la gestione dei chiroterri riguardo ai problemi relativi alla loro presenza negli edifici, come auspicato dal *Bat Agreement*.

Attualmente sono solo tre i casi specifici di presenza di chiroterri in edifici posti nel Parco o nel SIC/ZPS annesso: il PIT di Capanne di Marcarolo, la Cappella dell'Assunta, la chiesa di Molini di Voltaggio. In questi tre edifici sono presenti colonie estive di *Pipistrellus kuhlii* e *Pipistrellus pipistrellus* poste all'interno delle travature del tetto.

Dovendo essere effettuati lavori di ristrutturazione a questi edifici, si raccomanda di attuare le seguenti misure:

- Mantenimento degli interstizi tra le travi del tetto e il muro, utilizzati dai chiroterri e facilmente individuabili per la presenza di guano;
- Effettuazione di eventuali lavori di rifacimento del tetto, se previsti, tra la metà di settembre e la fine di febbraio, periodo in cui i chiroterri non sono presenti nel sito.

I lavori di ristrutturazione devono essere effettuati tra la metà di settembre e la fine di febbraio, con il mantenimento di interstizi tra le travature per consentire l'accesso e la permanenza della chiroterrofauna presente.

Per altri casi di interventi su edifici pubblici, è necessaria la visita preventiva del personale del Parco per la verifica della presenza di chiroterri all'interno degli edifici qualora questi dovessero essere ristrutturati, e la consulenza di una figura competente per indicazioni sulle modalità e calendari dei lavori, in base alle diverse specie, qualora siano presenti colonie di chiroterri.

2.18 - Norme relative ad altre strutture ed impianti di servizio al patrimonio edilizio (Articolo 38, comma 4)

Tutte le opere antincendio quali vasche interrate, eventuali piazzole di atterraggio per mezzi aerei, piste di servizio ecc. devono essere progettate operando una attenta individuazione cartografica ed una valutazione dell'impatto sugli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE potenzialmente interessati. La progettazione deve essere accompagnata dalla relazione per la valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.

3. CONCLUSIONE

Con il recepimento delle previsioni normative di cui ai precedenti paragrafi il giudizio di Valutazione di Incidenza del Piano d'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo riconosciuto sia come SIC che come ZPS (Codice – IT1180026), si considera positiva.

4. BIBLIOGRAFIA

Di seguito sono elencate le fonti bibliografiche ed i documenti tecnici forniti dall'Ente di gestione del Parco ed utilizzati per la redazione della Valutazione di Incidenza del Piano d'Area.

- Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 – *Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte*, Regione Piemonte
- Spagnesi M. e L. Zambotti, 2001 – *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat*. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica
- Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, xxxx - *Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico* a cura di G. Panizza e A. De Giovanni
- Roberto Toffoli, 2005 - *Piano d'Azione per la conservazione dell'avifauna del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC/ZPS annesso*
- Roberto Toffoli, 2004 - *I chirotteri del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, relazione preliminare*
- Giorgio Baldizzone, 2006 - *Piano d'Azione per la conservazione della lepidotterofauna del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC/ZPS annesso*
- Aquaprogram S.r.l., 2002 - *Studio idrobiologico sul Torrente Gorzente, Relazione finale*
- Regione Piemonte, Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Federazione Italiana Cercatori d'Oro, Museo storico dell'oro italiano, xxxx - *Miniere d'oro delle valli Gorzente e Piota, resti delle antiche gallerie*, Fin. Reg. CEE 2081/93 Ob. 5B, Misura II. 3